



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO
DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE AI SENSI
DELL'ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/92
PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI E/O CONVENZIONATI
DEL TERRITORIO LIMITROFO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2023)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso all'intervento economico "Rimborso spese di trasporto con mezzo proprio presso i centri di riabilitazione pubblici e/o convenzionati in favore dei soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92".

Detto intervento è finalizzato a prevenire e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà sociale e le condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, con la Legge Regionale Regione Sicilia 18 aprile 1981 n. 68, con la Legge Regionale Regione Sicilia 28 marzo 1986 n. 16, con la Legge Regionale Regione Sicilia 9 maggio 1986 n. 22 e con la Legge 8 novembre 2000 n. 328.

Art. 2

Destinatari

Sono destinatari dell'intervento i soggetti in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92, residenti da almeno un anno nel Comune di Santo Stefano Quisquina, che effettuano trattamenti riabilitativi presso i centri di riabilitazione pubblici e/o in convenzione con l'Asp.

Nel caso di soggetti minorenni, i destinatari del contributo/rimborso saranno gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 3

Contributo/Rimborso

L'intervento economico di cui all'art. 1 del presente regolamento consiste nel rimborso del costo del carburante per l'uso dell'automobile privata, in base al costo del carburante e ai chilometri effettuati, fino ad un massimo di 150 Km giornalieri complessivi.

Si corrisponderanno le corse chilometriche di andata e ritorno presso i centri di riabilitazione pubblici e/o convenzionati che insistono nel territorio limitrofo.

Coloro i quali effettuano i trattamenti presso Centri ubicati oltre i 150 Km giornalieri complessivi, potranno richiedere il rimborso per la sola parte del chilometraggio fissato nel presente articolo.

Il contributo verrà erogato purché sussistano le seguenti condizioni:

- I Centri di riabilitazione non provvedono al servizio di trasporto con mezzi propri.
- Il Comune non provvede direttamente poiché privo di mezzi e personale idoneo.

Art. 4

Modalità di presentazione delle istanze

I destinatari dell'intervento, come individuati all'art. 2 del presente regolamento, possono inoltrare istanza presso l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune (avvalendosi del modello predisposto) corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante la sussistenza della disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 (solo in prima istanza).
- Prescrizione del programma di attività riabilitativa effettuata dai medici specialisti dell'Asp di competenza (ogni volta venga rinnovata). Non possono essere accettate le prescrizioni del medico di base o privato.
- Attestazione rilasciata dal Centro di Riabilitazione con indicazione delle frequenze giornaliere e delle sedute.
- Fotocopia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per il trasporto, intestato al soggetto disabile, al tutore, all'amministratore di sostegno o al familiare (solo in prima istanza).
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
- Attestazione ISEE completa di DSU in corso di validità.

L'istanza deve essere presentata entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il trattamento.

Art. 5

Modalità di liquidazione del contributo

Il contributo è determinato tenendo conto del costo del carburante, aggiornato consultando la struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi del Ministero dello Sviluppo Economico, e del consumo medio di carburante.

La liquidazione del contributo sarà effettuata annualmente con determinazione dirigenziale, dopo la verifica della documentazione presentata dagli interessati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie del bilancio comunale dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 6

Ripartizione delle somme

La somma disponibile nel bilancio comunale dell'esercizio finanziario di riferimento sarà ripartita tra gli aventi diritto tenendo conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo i seguenti criteri:

- Con ISEE da € 0,00 ad € 8.000,00 il rimborso sarà pari al 90% della somma richiesta.
- Con ISEE da € 8.001,00 ad € 15.000,00 il rimborso sarà pari al 70% della somma richiesta.
- Con ISEE oltre € 15.000,00 il rimborso sarà pari al 50% della somma richiesta.

Nel caso in cui la somma disponibile fosse inferiore al fabbisogno, si provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto in misura proporzionale, specificando la percentuale di decurtazione applicata.

Art. 7

Motivi di esclusione

Saranno esclusi coloro i quali, a corredo dell'istanza di rimborso, non presentino la documentazione prevista dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 8

Norma transitoria

Per l'anno 2023 sarà riconosciuto il rimborso dal giorno 1 gennaio 2023.

Per l'anno 2024 e per gli anni successivi, saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze pervenute entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui il trattamento è stato effettuato.

Art. 9

Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.

Tutte le norme regolamentari esistenti in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Art. 10

Destinazione del 5 per mille dell'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche

In via prioritaria, il contributo di cui al presente regolamento sarà finanziato mediante la quota del 5 per mille dell'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche destinata a questo Comune, in base alla scelta dei contribuenti, per la finalità di sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Art. 11

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento consta di n. 12 articoli ed entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, competente ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 267/2000.